



COMUNE DI GIOVINAZZO

PROVINCIA DI BARI

Settore Servizi alla Città

N. 17

Data 05-02-2013

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

COPIA

- 5 FEB. 2013

N. 22 del _____

Oggetto: Selezione per il conferimento di un incarico di collaborazione professionale esterna ad uno psicologo. Affidamento incarico e approvazione schema di convenzione.

Emessa ai sensi

- Degli artt. 97, comma 4, lett. d) e 107, del D.Lgs.vo 267 del 18.8.2000 (T.U. Leggi sull'ordinamento degli EE.LL.) ;
- Degli artt. 4, comma 2° e 17, D.Lgs.vo n. 165 del 30.3.2001;
- Dello Statuto Comunale;
- Del Regolamento di Contabilità;
- Della Delibera di Giunta Comunale n.152 del 23.10.2012 di approvazione del PEG per l'esercizio finanziario 2012;
- Della Delibera di Consiglio Comunale n 15 del 20.07.2012 di approvazione del bilancio 2012;
- Del Decreto Sindacale n. 3 del 2.10.2012 prot. n. 21319 con cui è stato conferito al Segretario Generale l'incarico di Dirigente ad interim del Settore Servizi alla Città.

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- con determinazione dirigenziale n. 342 del 19.11.2012 n.715 RG si provvedeva ad indire una selezione pubblica per il conferimento di un incarico di collaborazione ad un professionista esterno con il profilo professionale di psicologo, per l'attivazione di un servizio di consulenza psicologica presso la Scuola Media "Buonarroti - Marconi";
- con determinazione dirigenziale n.10 del 28.01.2012, n.19 RG , che quivi si abbia integralmente richiamata, veniva approvata la graduatoria finale di merito della predetta procedura, da cui risulta che il dott. Valerio Lazzaro Palombella ha conseguito il punteggio complessivo più alto;

RITENUTO, pertanto, di individuare nel dott. Valerio Lazzaro Palombella il professionista a cui conferire l'incarico di psicologo, alle condizioni definite nell'allegato schema di convenzione, con decorrenza a partire dal giorno della sottoscrizione della predetta convenzione;

DETERMINATA la spesa necessaria nella misura di € 7.023,72, di cui € 6.886,00 quale compenso lordo, ed € 137,72 per contributi previdenziali (2%) in base all'offerta formulata nella domanda di partecipazione alla procedura selettiva;

DATO ATTO che alla spesa necessaria, come innanzi determinata, si farà fronte con fondi del Piano Sociale di Zona 2010-2012 disponibili sull'apposito capitolo del bilancio del Comune di Molfetta, Ente capofila;

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n.267 e, in particolare, gli artt. 107,182-185;

DETERMINA

- 1. DI CONFERIRE**, per i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati per far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, l'incarico professionale di Psicologo, ai sensi degli artt. 2229 e seguenti del codice civile, al Dott. Valerio Lazzaro Palombella nato a Molfetta il 5/9/1958 e residente a Molfetta in Via Generale Amato n.2, Codice Fiscale PLMVRL58P05F284G, individuato all'esito della selezione pubblica indicata in premessa;
- 2. DI STABILIRE** che l'incarico conferito sarà espletato alle condizioni definite nello schema di convenzione, che si allega alla presente determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale.
- 3. DI APPROVARE**, per l'effetto, l'allegato schema di convenzione che disciplina le condizioni e i termini di affidamento dell'incarico;
- 4. DI DARE ATTO** che l'incarico avrà la durata di mesi 4 e decorrerà dalla data di sottoscrizione dell'apposita convenzione , con il compenso complessivo di € 7.023,72, onnicomprensivo di qualsiasi altro onere previdenziale e/o assicurativo, al lordo delle ritenute fiscali;
- 5. DI TRASMETTERE** il presente atto al Comune di Molfetta - Ente capofila dell'ambito Molfetta - Giovinazzo, Al Dirigente del Settore Economico Finanziario del Comune di Giovinazzo e all'Assessore ai Servizi Sociali e Pubblica Istruzione del Comune di Giovinazzo.

**IL DIRIGENTE AD INTERIM SETTORE
SERVIZI ALLA CITTA'**

F.to Dott.ssa Teresa DE LEO

COMUNE DI GIOVINAZZO

PROVINCIA DI BARI

CONVENZIONE DI INCARICO PROFESSIONALE

Addi _____ del mese di _____ duemilatredici, presso la residenza municipale del Comune di Giovinazzo,

TRA

il **Comune di Giovinazzo** (C.F. 80004510752), rappresentato dal Dirigente ad interim del Settore servizi alla città, Dott.ssa Teresa DE LEO, elettivamente domiciliata presso il Comune di Giovinazzo (BA), il quale interviene nel presente atto, ai sensi degli articoli 97 comma 4 lett. d) e 107 comma 3 lett. c) del d.lgs. n. 267/2000 e dell'art. 66 del vigente Statuto Comunale

E

il Dott. Valerio Lazzaro Palombella (C.F. PLMVRL58P05F284G) nato a Molfetta il 5/9/1958 e residente a Molfetta in Via Generale Amato n.2, iscritta Albo degli Psicologi di Bari al n. 589, di seguito "Incaricato";

Premesso:

- che con determinazione dirigenziale n. 342 del 19.11.2012 n.715 RG si provvedeva ad indire una selezione pubblica per il conferimento di un incarico di collaborazione ad un professionista esterno con il profilo professionale di psicologo per l'attivazione di un servizio di consulenza psicologica presso la Scuola Media "Buonarroti - Marconi";
- che con determinazione dirigenziale n. 10 del 28.01.2012 n.19RG, che quivi si abbia integralmente richiamata, veniva approvata la graduatoria finale di merito della predetta procedura, individuando nel dott. Valerio Lazzaro Palombella il professionista cui conferire l'incarico professionale;

Tutto quanto innanzi premesso, tra le parti, come sopra generalizzate,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art.1 **(Premesse)**

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art.2 **(Oggetto dell'incarico)**

Il comune di Giovinazzo, rappresentato dal dirigente ad interim del settore servizi socio-culturali, Dott.ssa Teresa DE LEO, affida al Dott. Valerio Lazzaro Palombella, che accetta l'incarico professionale di psicologo da espletare a favore del Comune di Giovinazzo presso la Scuola Media "Buonarroti - Marconi" nelle due sedi di Via Alcide De Gasperi e Via S.ten. De Ceglie.

L'incarico si configura come contratto di lavoro autonomo avente ad oggetto l'esercizio di una professione intellettuale, ai sensi dell'art.2229 del codice civile e si estrinseca nelle prestazioni di seguito specificate:

- Consulenze ed interventi programmati a seconda dei bisogni a favore degli alunni, dei docenti e delle famiglie;
- Attivazione di un servizio di counseling psicologico nella scuola media inferiore "Buonarroti - Marconi" dislocata nelle due sedi di Via Alcide De Gasperi e Via S.ten. De Ceglie;
- Conduzione di incontri nelle classi volti a facilitare la comunicazione e l'integrazione nel gruppo e a sviluppare le competenze relazionali;
- Invio dei casi più problematici ai servizi di competenza (SERT, CSM, Consultorio, ecc.)
- Relazioni interne ed esterne per conto dell'Ente con le istituzioni presenti sul territorio;

Al termine dell'incarico il professionista dovrà presentare una relazione sull'attività svolta, contenente l'indicazione delle prestazioni, della metodologia adottata e dai risultati conseguiti.

Art.3

(Tempi e modalità di esecuzione – responsabilità – divieto di cessione e di subappalto)

La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione della stessa ed ha la durata di mesi 4, corrispondenti ad una media di 13 ore settimanali da concordare con il dirigente del servizio e il dirigente scolastico interessato.

L'incaricato non potrà cedere, nemmeno in parte, il presente contratto a terzi né subappaltarne a terzi l'esecuzione. Nell'esecuzione dell'incarico il professionista non potrà avvalersi di collaboratori. Il Professionista è responsabile nei confronti del Comune dei danni di qualsiasi natura, derivanti e/o connessi all'esecuzione della Convenzione.

La presente convenzione potrà essere rinnovata, su richiesta del dirigente scolastico qualora si renda necessario al fine di consentire la prosecuzione delle prestazioni professionali, per un periodo non superiore alla durata della presente convenzione, alle medesime condizioni e previa adozione di espresso provvedimento da parte del competente organo comunale, nei limiti delle disponibilità finanziarie del Piano sociale di zona.

Art.4

(Natura del Rapporto)

Le prestazioni oggetto dell'incarico conferito con la presente convenzione sono configurate come prestazioni di lavoro intellettuale autonomo, ai sensi degli artt. 2229 e ss. del codice civile e devono essere espletate personalmente dall'incaricato, senza vincolo di subordinazione. L'incarico in oggetto deve dunque intendersi ad ogni effetto di legge quale prestazione libero – professionale autonoma che, prescindendo da obblighi di presenza fissa, non potrà costituire in alcun modo rapporto di lavoro dipendente e/o di collaborazione coordinata e continuativa. L'Incaricato svolgerà, pertanto, la prestazione senza alcun vincolo di subordinazione né obbligo di esclusività ma tenendo conto delle direttive impartite dal Comune per la realizzazione.

Art.5

(Proprietà)

Il comune rimarrà titolare della proprietà anche intellettuale di qualsiasi oggetto, documento, software applicativi, etc., su cui l'Incaricato lavorerà.

Art.6

(Corrispettivo)

All'incaricato sarà corrisposto il corrispettivo complessivo di € 7.023,72 per l'intera durata della presente convenzione, onnicomprensivo di qualsiasi altro onere previdenziale e/o assicurativo, nonché al lordo delle ritenute fiscali, giusta offerta formulata nella domanda di partecipazione alla selezione.

Nessun rimborso spesa o altro tipo di indennità sarà dovuto per gli spostamenti e per l'uso del proprio mezzo di trasporto.

L'Incaricato non avrà null'altro a pretendere né nel corso del rapporto né a seguito della sua estinzione, per nessuna ragione e causa estranea al rapporto d'opera professionale.

Art.7

(Modalità di pagamento)

Il pagamento verrà effettuato, su presentazione di regolare fattura e previo riscontro della regolare esecuzione dell'incarico medesimo, da parte del dirigente responsabile del servizio, entro 60 giorni dalla data di presentazione della fattura medesima.

I ritardi nei pagamenti non daranno all'incaricato il diritto di sospendere le proprie prestazioni e di chiedere la risoluzione del contratto.

Art.8

(Protezione e tutela dei dati - segretezza)

Il Professionista si obbliga ad adottare un sistema atto ad assicurare la protezione di distribuzione, perdita o manipolazione di tutti i dati che fossero trattati per l'espletamento dell'incarico.

L'Incaricato si impegna a tenere riservate le informazioni di cui verrà a conoscenza durante lo svolgimento dell'incarico ad esso affidato: i dati di cui lo stesso verrà a conoscenza sono da considerarsi riservati e coperti da riservatezza e segreto anche ai sensi del D.L.vo 30 giugno 2003 n.196 – *“Nuovo Codice in materia di protezione dei Dati Personali”*.

L'incaricato si obbliga, pertanto, verso il Comune, ad adottare tutte le cautele necessarie per mantenere la riservatezza su notizie, atti e fatti di cui sia venuto a conoscenza nell'espletamento dell'incarico, rimanendo responsabile per eventuali divulgazioni indebite.

Art.9

(Facoltà di recesso- clausola risolutiva espressa – Risoluzione – Modificazioni Contrattuali)

Per esigenze di natura tecnico – attuativa delle prestazioni professionali, il presente contratto potrà essere modificato in tutto o in parte mediante atto scritto firmato da entrambe le parti a pena di nullità.

Il Comune potrà recedere anticipatamente, in ogni momento, dalla presente convenzione, a suo insindacabile giudizio o per sopravvenute esigenze di interesse pubblico, mediante comunicazione scritta da inviare al Professionista incaricato a mezzo lettera raccomandata a/r con un preavviso di quindici (15) giorni. In tal caso, al Professionista incaricato verrà riconosciuto solo il compenso relativo alla attività svolta di cui fornirà idonea prova documentale, con esclusione di qualsiasi altra indennità.

La sospensione o il ritardo della prestazione per decisione unilaterale dell' Incaricato costituiscono inadempienza contrattuale tale da comportare la risoluzione del contratto.

Parimenti, costituisce inadempienza contrattuale lo svolgimento della prestazione in modo non conforme a requisiti di alta professionalità richiesti, nel qual caso il Comune di Giovinazzo provvederà a comunicare l'inadempienza all'Incaricato, non dovendo riconoscersi all'Incaricato alcun compenso o risarcimento di sorta. Tutti gli oneri e le conseguenze derivanti dalla risoluzione graveranno sull'Incaricato.

Il Comune potrà in qualunque momento risolvere il presente contratto ai sensi e per gli effetti dell'art.1456 c.c., qualora il Professionista incaricato sia inadempiente anche ad uno solo degli obblighi di cui agli art. 2 e 4, ovvero il medesimo non abbia rispettato i tempi e gli obblighi previsti per l'esecuzione della prestazione dallo stesso dovuta, laddove le inadempienze e/o i ritardi dovessero inficiare lo svolgimento ed il buon esito del progetto.

Il Comune si riserva la facoltà di recedere dalla presente convenzione ai sensi dell'art. 2237 c.c., asseverando l'eventuale attività svolta al momento del recesso solo qualora tale attività sia ritenuta conforme, a insindacabile giudizio del "Comune" a quanto richiesto e dettagliato all'art.2. L'Incaricato ha altresì l'obbligo di consegnare al Comune di Giovinazzo, che potrà farne pienamente uso, tutto quanto prodotto al momento della revoca.

In caso di inadempienza anche parziale degli obblighi previsti nella presente convenzione, il Comune si riserva la facoltà, da esercitarsi entro 7 (sette) giorni dalla comunicazione di preavviso ed invito ad adempiere, di considerare risolto il rapporto convenzionale mediante l'invito di telegramma al soggetto incaricato medesimo.

La convenzione sarà altresì risolta – senza possibilità di rivalsa alcuna da parte dell'Incaricato - qualora si profili per l'incaricato una situazione di conflitto di interessi.

Art.10

(Manleva)

Il Professionista incaricato garantisce che le attività professionali di cui all'art. 2 saranno realizzate con la massima diligenza e nel migliore dei modi, nel pieno rispetto delle condizioni e dei termini previsti dalla presente convenzione, dal codice deontologico professionale, impegnandosi in ogni caso ad effettuare, a propria cura e spese, ogni correzione e/o rifacimento e/o modifica resa necessaria da eventuali vizi, errori o imperfezioni ad esso imputabile.

Art.11

(Comunicazioni)

Le parti eleggono il proprio domicilio per tutte le finalità della presente convenzione, ivi comprese le eventuali notificazioni giudiziarie, presso gli indirizzi:

COMUNE DI GIOVINAZZO Piazza Vittorio Emanuele II, 64 70054 Giovinazzo (BA) Dirigente <i>ad interim</i> del Settore Servizi alla Città	Dott. Valerio Lazzaro Palombella Via Generale Amato, 2 70056 - Molfetta
---	--

Qualsiasi comunicazione diretta da una parte all'altra relativa alla presente convenzione dovrà essere

inviata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento agli indirizzi sopra indicati.

Art.12
(Controversie)

Per eventuali divergenze circa l'interpretazione della presente Convenzione e della sua applicazione – esecuzione, qualora non sia possibile addivenire ad una composizione bonaria, sarà competente il Foro di Bari.

Art.13
(Disposizioni Finali)

La presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso, da eseguirsi a cura e spese dell'Incaricato. Saranno altresì a carico del medesimo le spese di bollo nonché ogni altra imposta, tassa o diritto nascenti dalle vigenti disposizioni. La sottoscrizione della presente Convenzione d'Incarico, a cui l'Incaricato dovrà allegare copia del Documento d'Identità, costituisce accettazione delle condizioni e delle modalità di espletamento dell'incarico in essa contenute ed ha valore di comunicazione all'interessato del conferimento dell'incarico.

L'incaricato dichiara di aver preso visione di tutti gli atti ritenuti necessari dallo stesso al fine dell'esatto e puntuale assolvimento di quanto oggetto della presente convenzione. Per quanto non regolato dalla presente convenzione si fa rinvio agli articoli del codice civile regolante l'esercizio delle professioni intellettuali.

Art.14
(Effetti Contrattuali, Giuridici ed Economici)

Gli effetti contrattuali, giuridici ed economici della presente Convenzione d'Incarico decorreranno dalla data di sottoscrizione della stessa.

Art. 15
(Registrazione in caso d'uso)

La presente convenzione sarà registrata in caso d'uso.

Giovinazzo, _____/2013

IL DIRIGENTE

IL PROFESSIONISTA
INCARICATO

L'Incaricato dichiara di conoscere pienamente ed accettare integralmente ed incondizionatamente tutte le clausole e condizioni regolanti la presente Convenzione, anche ai sensi dell'art.1341 c.c..

Giovinazzo, _____/2013

IL DIRIGENTE

IL PROFESSIONISTA
INCARICATO

PUBBLICAZIONE

Publicata all'Albo Pretorio del Comune al n. 272 il - 5 FEB. 2013
e vi rimarrà per 15 giorni.

IL MESSO COMUNALE
R. PAPAGNI

F.to IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Teresa DE LEO

Copia conforme per uso amministrativo.

Giovinazzo, li - 5 FEB. 2013



IL SEGRETARIO GENERALE

Teresa De Leo
